

N. R.G. 4896/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

A, corrente in (IV), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti e , con domicilio eletto presso il loro studio in Treviso, 2/e, in forza di procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

B, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to , io, con domicilio eletto presso il suo studio in , 1, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

CONTRO

C in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in I , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to , t, con domicilio eletto presso il suo studio in Pordenone, , in forza di mandato su foglio unito alla comparsa di costituzione e risposta;



CONVENUTA

CONTRO

A in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in _____),
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to _____ con domicilio eletto presso il
suo studio in _____, _____, in forza di mandato in calce alla comparsa di
costituzione e risposta;

CONVENUTA

NONCHE' CONTRO

E

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

“Rigettare l'avversa eccezione di difetto della giurisdizione e dichiarare, per l'effetto, giurisdizionalmente competente a conoscere della presente vertenza l'autorità giudiziaria italiana, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Rigettare l'istanza di sospensione del procedimento per pregiudizialità della causa pendente in Kosovo per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 3 L.n. 218/1995 e, segnatamente, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Nel merito, in via principale, dichiarare che la quota di partecipazione nella società A F intestata alla società C e shpk è di piena ed esclusiva proprietà del sig. B previe dichiarazione di inefficacia dell'intestazione della quota del capitale sociale di partecipazione nella società H shpk alla società C shpk perché affetta da simulazione relativa per interposizione fittizia; dichiarazione di inefficacia dell'intestazione della quota, pari al 100 % del capitale sociale, di partecipazione nella società C shpk alla società E srl perché affetta da simulazione relativa per interposizione fittizia; dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto di cessione della quota, pari al 100 % del capitale sociale, di partecipazione nella società C shpk intervenuto tra la società simulante alienante E e la società simulata acquirente D srl in data 18.4.2011 e/o dichiarazione di inefficacia dell'intestazione della quota, pari al 100 % del capitale sociale, di partecipazione nella società C shpk alla società D srl perché affetta da simulazione relativa per interposizione fittizia, essendo affetta da simulazione relativa per interposizione fittizia anche l'intestazione della quota, pari al 100 % del capitale sociale, di partecipazione nella società C Italiane shpk alla società E srl. In via subordinata, dichiarare che la quota di partecipazione nella società C shpk, intestata alla società D



srl, simulata acquirente della quota in parola dalla simulata alienante **E** li srl, è di piena ed esclusiva proprietà del sig. **B** previe dichiarazione di inefficacia dell'intestazione della quota, pari al 100 % del capitale sociale, di partecipazione della società **C** alla società **E** oili srl, perché affetta da simulazione relativa per interposizione fittizia; dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto di cessione della quota, pari al 100 % del capitale sociale, di partecipazione nella società **C** **C** shpk intervenuto tra la società simulata venditrice **E** i srl e la società simulata acquirente **A** srl in data 18.4.2011 e/o dichiarazione di inefficacia dell'intestazione della quota, pari al 100 % del capitale sociale, di partecipazione nella società **A** srl perché affetta da simulazione relativa per interposizione fittizia, essendo affetta da simulazione relativa per interposizione fittizia anche l'intestazione della quota, pari al 100 % del capitale sociale, di partecipazione nella quota, pari al 100 % del capitale sociale, di partecipazione nella società **C** : shpk alla società **E** i srl. In via ulteriormente subordinata, dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di cessione della quota, pari al 100 % del capitale sociale, di partecipazione nella società **E** ipk, intervenuto tra la società simulata venditrice **E** srl e la società simulata acquirente **A** Srl in data 18.4.2011 e/o dichiarare l'inefficacia dell'intestazione della quota, pari al 100 % del capitale sociale, di partecipazione nella società **C** shpk alla società **B** r srl perché affetta da simulazione relativa per interposizione fittizia. In ogni caso, rigettare la domanda di condanna formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 cpc. Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale del 21.6.2017".

CONCLUSIONI DI

B "In rito, accertato e dichiarato, in ogni caso, il difetto di interesse ad agire di **A** **I** srl in ragione dell'avvenuta definizione, in data successiva al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, del debito del signor **B** nei confronti dell'attrice, debito dedotto da quest'ultima quale interesse fondante la proposizione dell'azione di inefficacia per interposizione fittizia e/o di nullità dei vari rapporti societari oggetto del presente giudizio, per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare la domanda attorea. Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a conoscere delle domande tutte proposte dall'attrice a favore della giurisdizione dell'autorità giudiziaria della Repubblica del Kosovo, per le ragioni tutte di cui agli atti di parte convenuta **B** In subordine, accertata la pendenza presso l'autorità giudiziaria del Kosovo di altro procedimento civile tra **C** ne shpk e **B** spa, avente ad oggetto la determinazione della misura delle rispettive partecipazioni in



M shpk e la pregiudizialità di tale controversia rispetto a quella pendente avanti codesto Tribunale, nel quale viene formulato quale *petitum* la dichiarazione che la quota di partecipazione nella predetta A M shpk intestata a C C iane shpk sarebbe in realtà in piena ed esclusiva proprietà del signor B per l'effetto, sospendere il presente procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 3 L.n. 218/1995, per le ragioni tutte di cui agli atti di parte convenuta B. In via subordinata, nel merito, rigettare le domande tutte proposte da A I ts srl nei confronti del signor B siccome nulle, inammissibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte di cui in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, e condanna ai sensi dell'art. 96 comma e cpc. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale di data 21.6.2017".

CONCLUSIONI DI C C HPK:

"In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a conoscere delle domande tutte proposte dall'attrice a favore della giurisdizione dell'autorità giudiziaria della Repubblica del Kosovo, per le ragioni tutte esposte. In subordine, accertata la pendenza presso l'autorità giudiziaria del Kosovo di altro procedimento civile tra C C ie shpk e B avente ad oggetto la determinazione della misura delle rispettive partecipazioni in H k e la pregiudizialità di tale controversia rispetto alla presente, nella quale viene formulato quale *petitum* la dichiarazione che la quota di partecipazione nella predetta A M ipk intestata a C shpk sarebbe in realtà in piena ed esclusiva proprietà del signor B per l'effetto, sospendere il presente procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 3 L.n. 218/1995, per le ragioni tutte esposte. In via subordinata, nel merito, rigettare le domande tutte proposte da A s srl nei confronti di Qendra e Mobileve Italiane shpk siccome infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale di data 21.6.2017".

CONCLUSIONI DI D L.:

"In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a conoscere delle domande proposte dall'attrice e dichiararsi competente la giurisdizione della Repubblica del Kosovo. Nel merito rigettare le domande tutte proposte dall'attrice A ents srl perché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario".

FATTO E DIRITTO



Con atto di citazione del 18.4.2015, regolarmente notificato, l. **A** srl, sedente in (**V**), si è professata creditrice nei confronti di certo **B** dell'importo di euro 260.000,00.=, sorte capitale, a titolo di impegno assunto dal medesimo di pagare personalmente la somma indicata quale restituzione di finanziamento eseguito da **A** in favore di certa **C** società di diritto kosovaro, credito riconosciuto in sede di emissione del decreto ingiuntivo di data 20.2.2009 del Tribunale di Treviso.

L'attrice, fondando il proprio interesse ad agire in ragione del credito in questione, ha rammentato come il proprio debitore **B** sarebbe stato titolare dell'intero capitale nominale di euro 100.000,00.= di certa **E** srl, a sua volta titolare dell'intero capitale di certa **C** shpk, unico elemento patrimoniale di valore, partecipazione, tuttavia, ceduta in data 18.4.2011 a certa **D** srl per il corrispettivo assai irrisorio di euro 1.000,00.=, disponendo peraltro **C** shpk partecipazioni in **F** g shpk. A detta di **A** e, la cessione eseguita da **E** partecipazione in **C** shpk, avrebbe svuotato di valore la cedente e, quindi, la stessa consistenza patrimoniale della partecipazione detenuta da **B** in detta società, essendo egli anche il suo amministratore unico, rendendo del tutto infruttuoso il relativo pignoramento, già intentato e quindi rinunciato, al fine di soddisfare il credito evidenziato. Tenuto conto che la cessione rammentata sarebbe stata posta in essere successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, che tra i soci dell'acquirente **A** srl figurerebbe la moglie del debitore, certa **M** che la cessione medesima sarebbe stata negoziata a prezzo del tutto irrisorio, quando nel bilancio al 31.12.2011 dell'acquirente medesima detta partecipazione sarebbe stata valorizzata per l'importo di euro 8.101.500,00.=, la società attrice ha evidenziato che gli elementi enumerati sopra prova che le quote di partecipazione del **E** **C** shpk sarebbero state, in realtà, in titolarità di **B** e solo simulatamente intestate alla società dallo stesso unicamente partecipata, analogamente alle quote detenute da **C** shpk in **F** g, essendo parimenti simulata la cessione delle quote ad **D**.

Più in particolare, l'attrice ha affermato la sussistenza della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, dovendosi ricondurre le partecipazioni rammentate nella reale titolarità di **B** posto che l'effettivo acquirente delle partecipazioni cedute sarebbe lo stesso **B** e non la prestanome **D** srl.

A state srl, convenendo in giudizio **B**, **E** bili, **C** shpk e **D** srl, ha concluso chiedendo l'accertamento dell'allegata



simulazione per interposizione fittizia, con conseguente titolarità in capo a T B z delle partecipazioni in A F... ipk e in C C... k.

Rimanendo contumace Cei E an si sono costituiti B aj, C e... shpk e D srl, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in forza dell'art. 3 comma 1 della L.n. 218/1995, posto che F ig e C... shpk avrebbero entrambe sede in Kosovo, essendo le domande proposte dall'attrice volte ad accertare una diversità originaria tra la composizione della compagine societaria di dette società. A detta dei convenuti, analogamente non sussisterebbe la giurisdizione in riferimento all'art. 3 comma 2 L.n. 218/1995 richiamante la disciplina della convenzione di Bruxelles, ora Reg. CE n. 1215/2012. Infatti, essendo quella attorea una domanda di simulazione, le obbligazioni dedotte in giudizio sarebbero quelle derivanti dal contratto simulato da adempiersi in Kosovo, avendo ad oggetto partecipazioni di società kosovare, a norma dell'art. 7 n. 1) Reg. CE n. 1215/2012. Inoltre, secondo B aj, C e shpk D srl neppure potrebbe applicarsi l'art. 8 n. 1) del citato regolamento comunitario, pur avendo residenza in Italia lo stesso B z, oltre che sede in Italia E... srl e D r srl, posto che nella lite sarebbero stati coinvolti artificiosamente detti soggetti, non essendo dedotto dall'attrice alcun atto o fatto giuridicamente rilevante in virtù del quale l'intestazione delle quote oggetto di causa sarebbe simulato. Peraltro, i convenuti hanno evidenziato come il contratto di cessione da E... e D r srl prevedrebbe la giurisdizione convenzionale del Giudice kosovaro, anche in riferimento alle azioni relative alla sua nullità, non potendosi così affermare la giurisdizione italiana sulla scorta di tale titolo negoziale.

In via subordinata, B e C shpk hanno eccepito la litispendenza per pregiudizialità, con conseguente necessità di sospendere il giudizio, della causa introdotta dinanzi al Giudice kosovaro, ed avente ad oggetto la determinazione della misura della partecipazione di C... shpk e dell'altro socio C G... spa nella società F..., procedimento definito in primo grado con sentenza dell'11.6.2012, appellata da G l, sussistendo così potenziale conflitto tra i giudicati.

I tre convenuti costituiti in giudizio, nel merito hanno preliminarmente affermato l'applicabilità del diritto kosovaro alla fattispecie dedotta in giudizio dall'attrice. In particolare, i convenuti hanno evidenziato che l'art. 57 L.n. 218/1995, richiamante per le obbligazioni contrattuali la convenzione di Roma del 1980, prevedrebbe l'applicazione della legge del luogo in cui il contratto sarebbe stato stipulato, cosicché, essendo stata stipulata in Pristina la cessione da E... a D r srl delle partecipazioni detenute in C... shpk,



la legge applicabile sarebbe quella del Kosovo, peraltro, richiamata espressamente nel medesimo contratto.

Nel merito, i convenuti hanno affermato l'infondatezza delle domande attoree, sorrette dall'affermazione secondo cui **B** z sarebbe stato fin dall'origine titolare delle partecipazioni in **C** pk ed in **F** ing. In effetti, a detta dei convenuti, la partecipazione totalitaria di **E** li srl in **C** e shpk sarebbe esistita fin dalla costituzione di detta ultima società di diritto kosovaro nel 2003 e, dunque, ben prima che tutti gli altri soggetti coinvolti nella vicenda venissero ad esistenza, ivi compresa la società attrice, così mancando il soggetto terzo che si interporrebbe tra i soci fondatori. I convenuti hanno contestato la dedotta simulazione per interposizione fittizia riferita al contratto del 18.4.2011.

Inoltre, **B** e **C** shpk hanno anche eccepito la prescrizione dell'azione, ove riferita agli atti costitutivi di **E** e di **C** shpk risalenti al 2001 ed al 2003. I convenuti costituiti hanno, quindi, concluso per il rigetto nel rito e nel merito delle pretese azionate da **A**

Per la decisione, anche delle questioni preliminari di rito sollevate dalle parti, appare necessario inquadrare la fattispecie dedotta in giudizio dall'attrice: **A** srl, come specificamente rammentato nei suoi scritti conclusionali, lamenta che il proprio debitore **B**

z, al fine di occultare il proprio patrimonio in modo da sottrarlo alle pretese di soddisfacimento del credito riconosciuto in sede monitoria, avrebbe condotto una operazione simulata di intestazione fittizia delle partecipazioni detenute in **C** da **E**, di cui lo stesso è titolare totalitario del capitale, oltre che amministratore, ad **D** srl e ciò a mezzo dell'atto di cessione del 18.4.2011, tenuto conto che a sua volta **C** sarebbe titolare di partecipazioni in **F** shpk. Ebbene, a detta dell'attrice, la cessione rammentata avrebbe, da un lato, privato **E** bili delle partecipazioni che costituirebbero la valorizzazione primaria del suo patrimonio, con conseguente perdita di valore della stessa partecipazione totalitaria del debitore **B** in **E** no, in pregiudizio delle pretese creditorie rammentate, e dall'altro dissimulato l'effettivo acquirente, indicato nel medesimo debitore **B** z, figurando acquirente solo in modo interposto e simulato **A** srl. In effetti, buona parte delle domande azionate in giudizio da **A** srl, sul presupposto della simulazione relativa per interposizione fittizia, sono rivolte l'accertamento del fatto che effettivo acquirente delle partecipazioni detenute da **E** li in **C** ve non sia **D** srl, indicato come soggetto fittiziamente interposto, ma il medesimo **B**, con conseguente interesse dell'attrice a detto accertamento, potendo procedere in tal modo a soddisfare



il proprio credito sulle partecipazioni del capitale di (C), in realtà, di titolarità del suo debitore e solo simulatamente cedute da E ed D. Nel contempo ed in detto contesto, si spiega anche la domanda di accertamento della esclusiva proprietà in capo a B z della quota di partecipazione nella società F shpk, intestata alla società (C e C shpk, posto che, con la cessione delle partecipazioni di (C srl, E ha anche reso simulatamente D r titolare totalitaria delle partecipazioni in C e, quindi, nella ricostruzione attorea, anche delle partecipazioni di quest'ultima in F

Ora, in riferimento alla domanda proposta in atto di citazione e volta ad accertare che la quota di partecipazione nella società F intestata alla società C me, sarebbe di piena ed esclusiva titolarità di B per effetto di simulazione, l'attrice ha evidenziato, in sede di comparsa conclusionale di replica, come detta pretesa non sarebbe distinta e svincolata rispetto all'accertamento della natura simulata del contratto di cessione più volte rammentato, assumendo valore di prova della finalità fraudolenta dell'operazione complessivamente considerata, rivelatrice della preordinata distrazione del patrimonio del debitore.

Consegue che, nella prospettiva attorea, la simulazione per interposizione fittizia è integrata dall'atto negoziale rammentato del 18.4.2011, essendo D solo simulatamente acquirente delle partecipazioni in C a, mentre l'effettivo soggetto titolare ed acquirente sarebbe il debitore B j il quale, di conseguenza, sarebbe anche l'effettivo titolare delle quote di C a in F va.

In effetti, in riferimento alla affermata simulazione dell'intestazione delle partecipazioni di F a, l'attore non ha indicato alcun fatto specifico posto a fondamento della sua asserzione, riducendosi detto fatto all'atto di cessione del 18.4.2011, avente ad oggetto il trasferimento della partecipazione di C da parte di (E in favore di D r, essendo in realtà detto trasferimento voluto in favore di B

Ciò chiarito, si comprende la ragione per la quale i soggetti litisconsorti nel giudizio di simulazione, siano il convenuto B z, E li srl ed D srl, parti dell'asserito negozio simulato per interposizione fittizia di persona, dovendosi ritenere che il coinvolgimento nel giudizio della convenuta (C) shpk, in tale contesto, non sia riconnesso al fatto che la stessa sia parte di qualche non meglio precisato accordo simulatorio, essendo essa esclusivamente la società la cui partecipazione è stata ceduta, ma sia da intravedersi nello scopo di rendere opponibile la pronuncia di accertamento dell'intervenuto acquisto delle sue quote da parte di B in luogo della simulata acquirente D srl.



In altre parole, tutte le difese che concretamente parte attrice ha proposto in giudizio attengono alla simulazione per interposizione fittizia dell'atto del 18.4.2011, derivando nella prospettazione attorea dall'eventuale accoglimento di detta domanda il fatto che essendo effettivo acquirente delle partecipazioni in **C** **B** z, lo stesso sarebbe anche l'effettivo titolare delle partecipazioni in **F** l.

Fatte queste considerazioni e passando a considerare la questione della giurisdizione, deve osservarsi che il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5 n. 1) della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale), ora art. 7 comma 1 del Reg. CE 1215/2012, criterio richiamato dall'art. 3 comma 2 L.n. 218/1995, e secondo il quale, in materia contrattuale, il convenuto può essere citato davanti al Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, è applicabile non solo nelle ipotesi in cui si controverte tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione di simulazione. Anche in tal caso, infatti, non diversamente da quello in cui l'azione di simulazione è proposta da una delle parti verso l'altra, sono gli obblighi che dal contratto sono derivati tra le parti a presentarsi come obbligazione dedotta in giudizio, rispetto alla quale, quindi, continua a fungere da criterio di collegamento il luogo in cui l'obbligazione stessa è stata o avrebbe dovuto essere eseguita (Cass. Sez. Un. n. 6899/2003).

Tuttavia, nel caso di specie, trova rilievo un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte dal medesimo attore nei confronti di una pluralità di convenuti, domande legate da un vincolo di connessione tale da imporre la loro trattazione unitaria, a norma dell'art. 33 cpc. In effetti, detta trattazione unitaria è imposta in riferimento, non solo alla posizione dei convenuti **B** **E** i srl e **D** r srl, ma anche in riferimento alla pozione della convenuta **C** te, per quanto già detto, senza che possa apprezzarsi un pretestuoso coinvolgimento dei convenuti nel giudizio al solo scopo di affermare la competenza giurisdizionale del Giudice Italiano. Ebbene, nel caso di connessione, la giurisdizione italiana deve essere affermata in ragione dell'art. art. 6 n. 1) della Convenzione di Bruxelles, ora art. 8 comma 1 del già citato Reg. CE n. 1215/2012, essendo possibile per l'attore, in caso di pluralità di convenuti, citare tutti gli stessi, anche se domiciliati al di fuori del territorio dello Stato, nell'ipotesi in cui anche uno solo di questi sia domiciliato nella circoscrizione del Giudice adito (Cass. n. 5090/2008). Nel caso di specie, non solo **B** al momento dell'introduzione del giudizio, era residente in Italia e precisamente in Castelfranco Veneto, come si desume dalla medesima intestazione della sua comparsa di costituzione e risposta, ma le stesse **E** e **D** : srl risultano



pacificamente avere sede l'una in Pieve di Soligo (TV) e l'altra in Oderzo (TV), come da visure camerali in atti.

Infine, ad escludere la competenza giurisdizionale del Giudice adito non soccorre neppure la difesa delle parti convenute secondo cui il contratto di cessione asseritamente simulato prevedrebbe la giurisdizione convenzionale kosovara. In effetti, il contratto di cessione del 18.4.2011 (doc. n. 5 all. A di fascicolo di parte attrice) prevede espressamente che qualsiasi controversia relativa al contratto debba essere risolta dalla competente autorità giudiziaria della Repubblica del Kosovo, secondo il disposto dell'art. 6.2 della convenzione. Tuttavia, la giurisdizione convenzionale, in deroga alla competenza giurisdizionale, non può operare nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio, poiché per il terzo la clausola di deroga è *res inter alios acta* (argomentando da Cass. n. 24245/2013).

Infondata è anche la richiesta preliminare formulata dai convenuti di sospensione del presente giudizio essendo pregiudiziale il processo pendente in grado di appello dinanzi all'autorità giudiziaria kosovara.

A norma dell'art. 7 comma 3 L.n. 218/1995, nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il Giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano. Al di là della possibilità che il provvedimento straniero possa produrre effetti nell'ordinamento interno, la possibilità di sospendere il giudizio è comunque condizionata dal fatto che il processo straniero sia da considerarsi pregiudiziale, pregiudizialità da qualificarsi nel senso che la sentenza straniera tratti di questione logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto alla decisione della questione rimessa al Giudice nazionale successivamente adito.

Ebbene, affinché possa affermarsi la pregiudizialità in senso tecnico è necessario che la decisione del Giudice straniero assuma nell'ordinamento interno valore di giudicato tra le parti che contendono dinanzi al Giudice nazionale.

Nel caso di specie, detta pregiudizialità, che parti convenute ravvisano nel fatto che sussiste in Kosovo contesa circa la titolarità delle partecipazioni in **F**, non può ritenersi sussistente, posto che la controversia pendente all'estero non vede come parti l'attrice, oltre che il convenuto **B**, la convenuta **E** li srl e **D** srl (doc. n. 19 di fascicolo di parte convenuta **B** ij), con evidente impossibilità che detta pronuncia possa assumere rilievo di giudicato pregiudiziale nella causa odierna.

Quanto alla legge applicabile alla fattispecie oggetto di lite, deve darsi applicazione all'art. 57 della L.n. 218/1995 che, in tema di obbligazioni contrattuali, fa rinvio alla convenzione di Roma



del 1980, resa esecutiva con L.n. 975/1984. In effetti, argomentando dalla già citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 6899/2003, anche nel caso di domanda di simulazione proposta dal terzo, non diversamente da quello in cui l'azione di simulazione è proposta da una delle parti verso l'altra, sono gli obblighi che dal contratto sono derivati tra le parti a presentarsi come obbligazione dedotta in giudizio.

Ebbene, l'art. 3 della convenzione richiamata dalla legge di diritto internazionale privato, prevede la volontà delle parti come criterio di scelta della legge applicabile, tanto che i convenuti affermano la necessità di regolare la fattispecie oggetto di lite secondo il diritto kosovaro, scelto dai contraenti nel contratto di cessione più volte citato. Tuttavia, è ovvio osservare che la scelta della legge applicabile operata dalle parti nel contratto deve vincolare unicamente le parti che la legge abbiano scelto, non potendo tale scelta essere opposta al terzo, quale è A srl, estraneo alla volontà negoziale contenuta nel contratto asseritamente simulato.

In ogni caso, a norma dell'art. 4 della citata convenzione di Roma, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto, presumendosi che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, la propria amministrazione centrale.

Ebbene, nel caso di specie è indubbio che la prestazione caratteristica del contratto oggetto di domanda di simulazione è la cessione delle partecipazioni oggetto di contesa, di modo che detto contratto presenta il collegamento più stretto con l'ordinamento dello Stato in cui aveva sede l'alienante le partecipazioni sociali, pur se detenute in società estera. L'alienante E

srl, al momento della cessione, aveva sede in Italia, tanto risultando dal contratto di cessione medesimo ove è indicato in Italia il suo "headquarters", non potendosi sottacere che anche l'acquirente D srl avesse la sua sede nel territorio nazionale, come già evidenziato. Appare evidente, quindi, che il contratto oggetto di domanda di simulazione abbia collegamento più stretto con l'ordinamento italiano, con conseguente applicazione della legge nazionale.

Venendo a considerare la legittimazione ad agire, da valutare in ragione della legge italiana, va considerato che l'attrice si professa creditrice di B, in ragione di ciò, ha affermato di essere stata lesa a causa della cessione ad D delle quote di partecipazione detenute da E in C, essendo detta cessione simulata, posto che l'effettivo acquirente e titolare di esse sarebbe lo stesso suo debitore.



La legittimazione ad agire del terzo onde ottenere l'accertamento della simulazione del contratto è regolata dall'art. 1415 comma 2 cc, ove si prevede che i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti quanto essa pregiudica i loro diritti.

Da questo punto di vista potrebbe sostenersi che l'interesse che legittima l'azione di simulazione del terzo sia riscontrabile unicamente ove detto terzo si professi creditore del dante causa che in tal modo apparentemente si spoglia del bene su cui il creditore si possa soddisfare, circostanza che, nel caso di specie non ricorrerebbe, almeno formalmente, posto che il soggetto cedente le partecipazioni detenute in C. S. P. è e successori di cui A

... non si professa creditrice.

La giurisprudenza di legittimità ha, in diverse occasioni, affermato che l'art. 1415 comma 2 cc non permette a qualunque terzo di agire per far valere la simulazione del contratto, posto che non vi è un interesse indistinto e generalizzato di qualunque terzo. In virtù della norma in commento, la legittimazione ad agire del terzo è indissolubilmente connessa alla sussistenza, in capo al terzo medesimo, di un diritto pregiudicato dall'operazione simulatoria. Pertanto, non tutti coloro che sono, in qualche modo, legati alle parti del contratto simulato possono far valere la simulazione, ma il potere di azione è concesso soltanto a quei terzi che si trovano in una posizione giuridica che risulta essere pregiudicata dall'operazione simulatoria. Quindi, se il diritto del terzo non è pregiudicato dall'atto simulato, il terzo non può agire in giudizio per far dichiarare la simulazione. Nella sostanza, la norma in commento avrebbe carattere processuale che consentirebbe, in via eccezionale, la legittimazione ad agire anche a quei soggetti che, essendo estranei all'accordo intercorso fra le parti, sono normalmente privi di tale legittimazione. Tale eccezionale legittimazione ad agire è, però, concessa solo se il terzo ha subito un pregiudizio dall'accordo simulato intercorso fra le parti. In ogni caso, va detto che l'art. 1415 comma 2 cc non fa alcun riferimento alla preesistenza del diritto del terzo rispetto al contratto simulato. Già in passato la giurisprudenza ha avuto modo di affermare (Cass. n. 1127/87) che il terzo creditore è legittimato a far valere la simulazione di un atto pregiudizievole, posto in essere dal suo debitore, anche se il credito non è precedente, rispetto all'atto simulato. Di converso, è importante che il terzo creditore sia titolare di un diritto che viene escluso, limitato, ridotto o pregiudicato del contratto simulato. Inoltre, non appare neppure necessario che il diritto pregiudicato sia vantato nei confronti del soggetto che risulti disponente nel contratto simulato, potendosi il pregiudizio verificare anche in ipotesi differente, come evidenziato da Cass. n. 2154/2015.

Importante è che il creditore si affermi leso dell'operazione simulata, cosa che nel caso di specie ricorre in ragione del fatto che la possibilità di ottenere soddisfazione del proprio credito



verso **B** z è stata compromessa dal fatto che il valore delle sue partecipazioni in **E** è asseritamente venuto meno in ragione della cessione delle partecipazioni detenute da **E** in **C** sostenendosi che dette partecipazioni, in realtà, non sarebbero state acquistate da **D**, soggetto interposto, ma dallo stesso **B** che in tal modo non avrebbe perduto il controllo di esse già avuto in forza della sua titolarità esclusiva del capitale di **E** i a sua volta unica socia di **C**.

In corso di causa parti convenute hanno anche eccepito che l'interesse di **A** srl onde ottenere la declaratoria di simulazione non sarebbe sussistente in quanto il credito asseritamente leso sarebbe stato, in realtà, estinto. In particolare, parti convenute producono documentazione bancaria che attesterebbe un primo pagamento, per l'importo di euro 130.000,00.=, eseguito da parte di **I** ad estinzione parziale del finanziamento complessivo di euro 260.000,00.= che sarebbe stato promesso in restituzione da parte di **B**. Così come documentato (vedasi docc. nn. 35 e 36 di fascicolo del convenuto **B** z), risulta che il bonifico eseguito per la somma indicata in data 29.6.2012, con la causale "restituzione debito **A** s", è stato effettuato da **I** in favore di certa **L** srl, circostanza questa che esclude, in difetto di altri elementi di prova, che di detto pagamento abbia effettivamente beneficiato l'attrice, ovvero che esso sia stato eseguito su ordine o con il consenso della stessa ad estinzione parziale del credito vantato. E' pur vero che **B** ha articolato in punto prova orale diretta a dare contezza che l'importo in questione sarebbe stato trasferito da **L** alla società attrice. Tuttavia, detta prova testimoniale appare del tutto inammissibile per la sua assoluta genericità, non precisandosi quanto e con quali modalità il trasferimento della importante somma di denaro sarebbe intervenuto.

Quanto al restante importo di euro 130.000,00.=, parti convenute hanno affermato come esso sarebbe stato saldato mediante cessione di immobile sito in Croazia del valore di euro 200.000,00.= alla stessa **L** srl (doc. n. 37 di fascicolo di parte convenuta **B**), come indicato d'intesa con la stessa attrice. Tuttavia, anche in questo caso manca la prova adeguata che **A** sate abbia mai dato un proprio valido consenso a che il proprio credito venisse estinto mediante trasferimento dell'immobile in questione a **L**. Anche in questo caso **B** ha richiesto l'ammissione della prova testimoniale volta a dare contezza che, nei primi quindici giorni del mese di giugno 2012, sarebbe stato raggiunto accordo con il consiglio di amministrazione di **A** secondo cui il debito sarebbe stato estinto mediante trasferimento a **L** dell'immobile in questione. Tuttavia, appare evidente l'inammissibilità di detta prova testimoniale che incontra il divieto di cui all'art. 2721 cc, come prontamente eccepito da parte attrice.



Peraltro, l'interesse ad agire di **A** srl non può essere escluso dal fatto che **B** avrebbe la disponibilità di altri beni aggredibili, di cui tuttavia non è data adeguata contezza, posto che comunque la cessione delle partecipazioni oggetto di lite ha ovviamente determinato la consistente devaluazione delle partecipazioni del convenuto in **C** e **E**, a sua volta titolare dell'intero capitale di **C**, e, considerato che, seppure la cessione risulti intervenuta al prezzo corrispettivo di euro 1.000,00.=, nella nota integrativa del bilancio 2011 dell'acquirente **D** detta partecipazione viene valutata in euro 8.101.500,00.=.

Non è fondata neppure l'eccezione di prescrizione sollevata da parti convenute in riferimento alla domanda di simulazione formulata dall'attrice. In effetti, deve rilevarsi che l'azione volta alla dichiarazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, quale è la domanda azionata da **A**, ha natura di azione di accertamento di per sé imprescrittibile.

In caso di interposizione fittizia di persona, ove si controverte circa l'identificazione del vero contraente celato dall'interposto, ove quindi non si discuta degli elementi costitutivi di un diverso negozio, la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato come l'azione abbia carattere dichiarativo, con conseguente sua imprescrittibilità (Cass. n. 9104/2016).

Come già chiarito, il merito del giudizio attiene all'accertamento dell'interposizione fittizia operata attraverso il contratto asseritamente simulato del 18.4.2011, con cui **E** ha ceduto per il corrispettivo di euro 1.000,00.= la sua partecipazione totalitaria in **C** in favore di **D** srl, essendo l'effettivo acquirente, in realtà, il debitore di **A** al

Nel decidere la fondatezza delle pretese attoree deve subito escludersi l'accoglibilità della domanda relativa all'accertamento dell'intestazione effettiva in capo a **B** delle partecipazioni detenute da **C** e in **H**. Come detto, in difetto di diverse circostanze di fatto o di accordi simulatori per interposizione ulteriori rispetto all'atto di cessione del 18.4.2011, non può dirsi in alcun modo provata l'asserzione attorea secondo cui il convenuto sarebbe il reale titolare delle partecipazioni in detta società, dovendosi precisare che la titolarità in capo ad **B** delle partecipazioni in **H** non deriverebbe neppure dall'accoglimento della domanda di simulazione del citato contratto di cessione. Infatti, seppure dovesse ritenersi che, con l'atto del 18.4.2011, l'effettivo acquirente dissimulato delle partecipazioni detenute da **E** in **C** sia **B** e non l'apparente acquirente **D**, detta titolarità non determinerebbe di per sé la circostanza che lo stesso sia anche titolare delle partecipazioni di



H a sua volta partecipata da C, rimanendo titolare di dette partecipazioni la società kosovara C le cui quote di capitale sarebbero detenute a loro volta da B j.

Per analoghe ragioni non può essere accolta la domanda di accertamento della effettiva titolarità in capo a B delle partecipazioni già detenute da E in C.

Quanto alla domanda di accertamento dell'acquisto da parte del convenuto B delle partecipazioni detenute da E in C e solo simulatamente cedute ad A con il contratto del 18.4.2011, deve evidenziarsi che la prova dell'accordo simulatorio, può essere fornita dal terzo anche in via presuntiva, secondo il dettato dell'art. 1417 cc.

Pare ovvio rilevare come la prova debba riguardare l'accordo in ragione del quale le parti contraenti abbiano, diversamente da quanto dichiarato, voluto trasferire quanto oggetto di cessione a soggetto differente da colui il quale appare acquirente: nel caso di specie, dunque, detta prova deve essere idonea ad accertare che, differentemente da quanto risulta dal contratto di cessione del 18.4.2011, le quote detenute da E in C siano state acquistate da B e non da A.

L'attrice ritiene di dare contezza del suo assunto sulla scorta degli elementi presuntivi costituiti dal fatto che B deterrebbe la totalità delle partecipazioni in E, i, a sua volta detentrica della totalità delle partecipazioni di C, cosicché l'atto di cessione eseguito da E in favore di A sarebbe stato strumento simulato per consentire allo stesso B di mantenere il controllo delle partecipazioni in questione, cedute in realtà non all'apparente acquirente ma allo stesso convenuto B. Conferma di ciò sarebbero anche le circostanze che la cessione di dette partecipazioni sarebbe avvenuta a prezzo vile, rispetto al valore delle partecipazioni, come già accennato, e che nella compagine sociale di A sarebbe figurata come socia al 49 % del capitale la moglie dello stesso B.

Tuttavia detti elementi presuntivi non possono considerarsi gravi, precisi e concordanti nel far ritenere la supposta interposizione fittizia di persona. Infatti, essi possono portare a ritenere, in ipotesi, che la cessione in questione possa eventualmente essere affetta anche da simulazione assoluta, nel senso di ritenere che l'atto di cessione congegnato da B quale amministratore di E, sia stata effettuato in termini meramente apparenti in favore di A rimanendo le partecipazioni medesime, in realtà in capo alla stessa cedente, allo scopo di sottrarre le stesse in modo apparente dal patrimonio di E così pregiudicando la possibilità di soddisfacimento del credito di A scaturite sulle quote detenute da B nella stessa E in ragione della perdita del loro valore, considerato che la patrimonializzazione della



cedente, con conseguente valore delle sue quote, sarebbe dipeso in gran parte dalle partecipazioni detenute in C. In altre parole, gli elementi presuntivi offerti dall'attrice non conducono in modo inequivoco a ritenere che parte acquirente reale nel contratto di cessione del 18.4.2011 sia B posto che l'affermata frode alle ragioni attoree si sarebbe potuta realizzare, ove esistente, in modo tale da non richiedere necessariamente l'acquisto delle quote di C da capo al debitore di A. Peraltro, ben è possibile che l'acquisto da parte di D possa qualificarsi come realmente voluto dalle parti al fine di pregiudicare gli interessi del creditore, potendo lo stesso eventualmente ottenere tutela attivando diversi strumenti processuali. In definitiva, gli elementi presuntivi forniti dall'attrice potrebbero condurre all'accertamento di fattispecie differenti attraverso le quali si sia pervenuti a frodare gli interessi dell'attrice e non portano in modo inequivoco a ritenere provata la simulazione per interposizione fittizia costituente la domanda di A, piuttosto che la simulazione assoluta ovvero l'effettivo trasferimento all'acquirente D.

Parte attrice evidenzia che a riprova della simulazione per interposizione fittizia vi sia anche la circostanza che attualmente B figurerebbe tra i proprietari di C ipotizzandosi come la moglie del convenuto, una volta acquistate le quote già di certo M avrebbe ceduto al marito le sue partecipazioni, mettendosi in liquidazione A originaria acquirente.

Tuttavia, dette circostanze sopravvenute, ancora una volta, non danno la prova inequivoca della cessione simulata per interposizione fittizia di persona nel contratto del 18.4.2011.

Per la verità la prova dell'interposizione fittizia è stata corredata dall'attrice con la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale richiesto nei confronti di B ed avente ad oggetto la circostanza che l'atto di cessione delle quote di C, stipulato in data 18.4.2011 tra E e D srl, costituisce un trasferimento fittizio delle medesime quote, di cui lo stesso B sarebbe in realtà il reale intestatario. Ora detta prova per interpello, così come formulata non appare in sé rilevante ai fini del giudizio in quanto è volta ad ottenere la confessione dell'intestatario reale, dove invece la prova dell'accordo simulatorio richiede l'accertamento dell'adesione a detto accordo della parte non interposta. L'interpello si sarebbe dovuto articolare sull'accordo simulatorio tra le parti coinvolte nel medesimo, quale fatto rilevante ai fini del giudizio, e non semplicemente sulla reale titolarità delle quote di C, ve oggetto del contratto di cessione più volte menzionato.

In conclusione, le domande attoree debbono essere rigettate. Le spese di lite vanno compensate per la quota del 50 %, tenendo conto che le plurime eccezioni preliminari sollevate dai



convenuti, costituenti buona parte delle loro difese, sono state respinte. L'attrice, pur soccombente, va condannata al pagamento della residua frazione di spese, da liquidarsi in considerazione che non è stata svolta alcuna attività istruttoria. Infine, non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc richiesta da parti convenute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa difesa ed eccezione, così provvede:

1. rigetta le domande proposte da l **A** srl nei confronti dei convenuti;
2. compensa per la frazione di un mezzo le spese lite;
3. condanna l'attrice a pagare la residua frazione delle spese di causa, liquidate in favore di ciascuna parte convenuta costituita in euro 3.500,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore di **D** srl.

Venezia, 13 dicembre 2017

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it



12

www.osservatoriodirittoimpresa.it